

Linee guida per la segnalazione di Lavoratori Socialmente Utili alle Pubbliche Amministrazioni da parte dei Centri per l'Impiego della Provincia di Monza e Brianza

QUADRO NORMATIVO

Il Decreto Legislativo 1/12/1997, n. 468 regola l'utilizzo diretto in attività socialmente utili (LSU) dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione.

Le amministrazioni pubbliche possono utilizzare questi lavoratori alle condizioni previste dagli artt. 7 e 8 del suddetto decreto legislativo, inoltrando il progetto e la relativa richiesta per l'assegnazione al Centro per l'Impiego territorialmente competente. Per amministrazioni pubbliche si intendono, come previsto dall'articolo 1 comma 2 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

I settori nei quali possono essere utilizzati i lavoratori socialmente utili sono quelli espressamente indicati nell'art. 3 comma 2 D. lgs. 28/02/2000, n.81.

La partecipazione ad un Progetto di lavoro socialmente utile (LSU) non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, non comporta la sospensione o la cancellazione dalle liste di mobilità, né la sospensione o la perdita dell'ammortizzatore sociale (indennità di mobilità – Cassa Integrazione Straordinaria) percepito dai lavoratori interessati.

ARTICOLO N. 3

Attività socialmente utili.

1. Le attività in cui sono impegnati i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, sono:

- a) quelle definite dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modificazioni;
- b) i servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione;
- c) i trasporti e la connessa logistica.

Le predette attività, già oggetto di progetti da parte degli enti utilizzatori, costituiscono l'elenco generale. Gli enti utilizzatori comunicano, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai servizi per l'impiego competenti, l'elenco delle attività in cui sono impegnati i soggetti utilizzati.

2. Le regioni possono individuare attività aggiuntive a quelle previste al comma 1 funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, in iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata. A tal fine istituiscono ed aggiornano l'elenco regionale delle predette attività.

3. Le province, nell'ambito di propria competenza, possono specificare ed integrare l'elenco delle attività di cui al comma 2 in rapporto alle esigenze del locale mercato del lavoro.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1) Progetto - richiesta

Le amministrazioni pubbliche possono utilizzare lavoratori in attività socialmente utili inoltrando il Progetto e la relativa richiesta per l'assegnazione al Centro per l'impiego competente.

Il Progetto deve indicare:

- a) Le attività oggetto del Progetto. La PA in qualità di ente utilizzatore deve specificare le attività alle quali saranno adibiti i lavoratori assegnati, con la precisazione che deve trattarsi di attività straordinarie, una tantum, compatibili con l'equilibrio del locale mercato del lavoro, così come previsto dall'art. 1 comma 1 del Decreto Legislativo 1/12/1997, n. 468 e che non si intende in alcun modo sopperire a carenze di organico o sostituire personale assente a qualunque titolo.
- b) Il numero dei lavoratori da utilizzare. Le amministrazioni pubbliche potranno fare richiesta di un numero di LSU inferiore alla metà dei dipendenti che svolgono analoghe mansioni di quelle alle quali saranno adibiti.
- c) Il luogo di svolgimento delle attività oggetto del progetto.

d) La durata del Progetto.

e) L'orario di utilizzo dei lavoratori. Esso non potrà, senza previsione di un'integrazione da parte dell'Ente, superare le 20 ore settimanali e le 8 ore giornaliere. La distribuzione dell'orario dovrà essere concordata con il lavoratore.

f) Assicurazioni. L'ente utilizzatore dovrà fornire adeguate dichiarazioni in merito all'attivazione di idonee forme assicurative contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail) nonché per la responsabilità civile verso terzi.

g) Formazione. L'Ente ospitante si impegna ad assicurare un percorso formativo coerente con le mansioni svolte.

I Progetti così redatti saranno esaminati dal Centro per l'impiego territorialmente competente che valuterà la piena corrispondenza ai requisiti sopra indicati.

2) Qualifiche e mansioni (art. 7, c. 3)

Le assegnazioni, da parte del CPI territorialmente competente, devono prevedere l'utilizzo in mansioni equivalenti all'ultima qualifica posseduta dal lavoratore. A questo scopo le amministrazioni pubbliche sono tenute a specificare nel Progetto le qualifiche e le mansioni alle quali intendono assegnare i lavoratori.

I lavoratori in possesso di qualifiche "intermedie" fra quella di operaio e quella di impiegato, saranno segnalati solamente per attività con qualifica impiegatizia. I lavoratori in possesso della qualifica di "quadro" potranno essere segnalati come impiegati (anche con mansioni inferiori), ma l'eventuale rifiuto della presa di servizio viene considerato "giustificato".

Le amministrazioni pubbliche definiranno dettagliatamente, sia nella delibera che nel progetto, l'ambito e la qualifica di inserimento dei lavoratori socialmente utili.

E' escluso l'utilizzo di LSU in mansioni che comportano l'accesso a dati sensibili ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, art. 4.

Il lavoratore assegnato ad un Progetto LSU dovrà essere, nello svolgimento delle sue attività, di supporto al personale assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

3) Tutela e Sicurezza sui luoghi di lavoro

Il rapporto che si instaura tra amministrazione pubblica e il lavoratore socialmente utile, pur non costituendo rapporto di lavoro di natura subordinata, rientra tuttavia tra quelli oggetto del D. Lgs 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le amministrazioni pubbliche sono tenute, anche per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, al rispetto integrale del D. Lgs. 81/08 e dei vincoli stabiliti da leggi speciali o specifiche normative (formazione inclusa).

4) Adesioni Volontarie

Il Centro per l'impiego territorialmente competente pubblicherà apposito Avviso, per la durata di 15 giorni, al fine di raccogliere eventuali adesioni volontarie di soggetti aventi i requisiti oggettivi per partecipare al Progetto LSU. Tali soggetti avranno diritto di priorità nella segnalazione alle pubbliche amministrazioni. Nel caso di adesioni numericamente insufficienti il Centro per l'impegno procederà al reclutamento tramite le lista nel rispetto dell'art 7 del decreto legislativo n.468/97.

5) Assegnazioni alle amministrazioni

Il Centro per l'impiego territorialmente competente, nel rispetto dell'art. 7, c. 3 del D. Lgs 468/97, assegna i lavoratori alle amministrazioni pubbliche che ne fanno richiesta, escludendo dagli LSU:

- i percettori di ammortizzatori sociali che rientrino tra quelli tutelati dalla legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- i lavoratori e le lavoratrici che si trovano nel periodo tutelato dall'articolo 54 del D.Lgs. 151/01 "Testo unico in materia di tutela della maternità e paternità";
- i lavoratori inseriti in percorsi di politica attiva, incompatibili con il Lavoro Socialmente Utile;
- i lavoratori che possono usufruire del congedo biennale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 151/2001 (figli, coniuge o genitori conviventi con handicap grave ex Legge 104/92) con le modalità descritte al secondo comma del paragrafo "Permesso per assistenza a familiari portatori di handicap ex Legge 104/92";

- i lavoratori che prestano attività di volontariato non saltuaria la cui natura sia socialmente rilevante o utile al fine dell'inserimento lavorativo e che sia provata da idonea certificazione;
- i lavoratori che si trovano in situazioni di inidoneità temporanea e/o parziale per comprovati motivi personali o familiari dell'interessato o di conviventi, esaminati e valutati dal CPI territorialmente.

Il Centro per l'Impiego territorialmente competente invierà all'amministrazione richiedente un elenco di lavoratori (indicativamente il triplo rispetto al numero dei lavoratori richiesti) dando priorità ai domiciliati nei Comuni ove si svolgono le attività oggetto del Progetto LSU.

7) Durata

L'amministrazione pubblica potrà utilizzare il lavoratore per periodi non superiori a 12 mesi.

Non potrà essere avviato chi ha già effettuato, nei 6 mesi precedenti, attività di lavoro socialmente utile.

8) Modalità di convocazione e cancellazione

Le amministrazioni pubbliche sono tenute a convocare i lavoratori segnalati dal CPI competente ad un colloquio di verifica dell'idoneità alla mansione, formalizzando l'invito a presentarsi a mezzo di telegramma o Posta certificata, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione. Sarà cura dell'amministrazione pubblica comunicare al CPI territorialmente competente gli esiti dei colloqui, indicando, in caso di idoneità, anche la data di inizio della partecipazione al Progetto da parte del lavoratore, fermo restando l'obbligo della comunicazione obbligatoria preventiva. La comunicazione di non idoneità non comporta la cancellazione dalle liste di mobilità e la conseguente perdita dell'ammortizzatore sociale. La mancata presentazione o il rifiuto senza giustificato motivo determina l'inoltro di una proposta motivata di cancellazione dalle liste di mobilità da parte del CPI territorialmente competente alla Sottocommissione Ammortizzatori sociali in deroga della Regione Lombardia tramite il Sottocomitato Ammortizzatori sociali della Provincia di Monza e Brianza, per l'adozione degli atti di sua competenza.

9) Orario (art.8, c.2)

I lavoratori saranno utilizzati per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere, nel rispetto del CCNL applicato dall'amministrazione pubblica.

Il limite di 20 ore settimanali non si applica ai lavoratori che godono di trattamenti previdenziali inferiori a Euro 572,68 mensili (circolare INPS n. 14 del 30/01/2013 e aggiornamento ISTAT anno 2013) per i quali l'orario di lavoro va proporzionalmente ridotto. E' facoltà dell'amministrazione pubblica di utilizzare il lavoratore con una distribuzione sui giorni settimanali previo accordo con lo stesso.

Nel caso le amministrazioni pubbliche proponessero turnazioni notturne e/o su giornate festive o prefestive, l'eventuale rifiuto da parte del lavoratore sarà considerato "giustificato".

In caso di utilizzo per un orario superiore alle ore prescritte (entro il limite del normale orario previsto dal CCNL applicato dall'amministrazione) ai lavoratori compete, per le giornate di effettiva presenza, un importo integrativo a carico del soggetto utilizzatore, corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale calcolato detraendo le ritenute previdenziali e assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe.

10) Malattia (art.8, c.11)

Le assenze per malattia o indisposizione, purché documentate, non comportano la sospensione del trattamento previdenziale; l'interessato dovrà inviare il certificato medico all'amministrazione pubblica (ente utilizzatore). Considerato che il lavoratore LSU non è lavoratore dipendente dalla pubblica amministrazione, non vengono applicate le relative norme di verifica.

11) Infortunio sul lavoro e malattie professionali (art. 8, c. 14, D. Lgs 468/97)

L'Ente utilizzatore attiverà nei confronti dei lavoratori dichiarati idonei, prima dell'inizio dell'attività da loro prestata, idonee forme assicurative contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail) nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale l'amministrazione pubblica e il lavoratore sono tenuti al rispetto delle norme previste in materia dall'Inail.

12) Periodi di Riposo (art.8, c.10)

La prestazione del lavoratore socialmente utile deve essere organizzata in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, corrispondente alle ferie previste per i dipendenti dell'amministrazione a tempo determinato. Durante il suddetto periodo il lavoratore continua a percepire il trattamento previdenziale.

13) Assenze per motivi personali (art.8 c.12)

Le assenze dovute a motivi personali devono essere preventivamente comunicate all'Ente utilizzatore al fine di non compromettere il regolare svolgimento delle attività. L'eventuale recupero delle ore non prestate deve essere concordato con il lavoratore.

14) Assenze protrate (art.8 c.13)

Nel caso di assenze protrate e ripetute nel tempo che compromettano il regolare svolgimento delle attività è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore.

15) Permesso per assistenza a familiari portatori di handicap ex-legge 104/92 (art.8 c.17)

Ai lavoratori impegnati nell'assistenza a familiari portatori di handicap viene riconosciuto il diritto a tre giorni mensili di permesso, senza sospensione del trattamento.

Considerato che il D. Lgs. 468/97 è precedente all'istituzione del congedo di due anni previsto dall'attuale normativa in alcune tipologie di assistenza a familiari portatori di handicap, il lavoratore LSU che si trovi nelle condizioni di averne diritto, presenterà la documentazione prevista dalla legge e, l'amministrazione pubblica provvederà ad esonerarlo dal proseguire l'attività. L'amministrazione pubblica è tenuta a comunicare al Centro per l'Impiego la non idoneità del lavoratore e l'esonero dagli LSU. Una volta acquisito il primo esonero da parte dell'amministrazione pubblica il Centro per l'impiego escluderà il lavoratore avente diritto al congedo biennale, fino al termine dello stesso, dall'assegnazione alle amministrazioni pubbliche.

Si sottolinea, a questo proposito, che i Centri per l'Impiego non hanno titolo a richiedere preventivamente al lavoratore la situazione personale (eventualmente riferita alla fruizione dei permessi L.104/92) e pertanto non possono esimersi dall'iniziale assegnazione di un lavoratore che può fruire dei citati permessi; sarà cura dei lavoratori stessi segnalare e produrre all'ente, nel momento della verifica dell'idoneità, la documentazione prevista dalla legge riferita alla titolarità di permessi.

16) Rimborsi spese

L'amministrazione può concordare con i lavoratori forme di rimborso delle spese sostenute compresi i buoni pasto.

17) Disposizioni finali

Premesso che l'utilizzazione di un lavoratore in un Progetto di LSU non costituisce rapporto di lavoro subordinato, al fine di garantire una uniformità di comportamenti su tutto il territorio provinciale da parte degli Enti utilizzatori, per quanto non espressamente richiamato dalle presenti Linee Guida, fermo restando quanto disposto dalle fonti normative vigenti in materia, si ritengono applicabili gli istituti contrattuali e regolamentari previsti per i dipendenti del soggetto utilizzatore, sempre che possano essere applicati per analogia e senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per l'ente.

Monza, 23 febbraio 2014

f.to il Direttore Generale
Provincia di Monza e della Brianza
Dott.ssa Erminia Zoppé